



il GIORNALE dell'INGEGNERE



QUINDICINALE DI INFORMAZIONE PER GLI INGEGNERI ITALIANI

Ritorno alla vecchia denominazione Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano *Una storica decisione*

di **Edoardo Bregani**
*Vice Presidente del
Collegio degli Ingegneri
di Milano*

Bisogna anzitutto prendere atto che da parte di parecchi soci ingegneri e architetti iscritti al Collegio, da parte di architetti non iscritti e da parte di enti, associazioni e organi della pubblica amministrazione con i quali siamo in contatto, pervengono indicazioni, suggerimenti e auspici tesi al ritorno

me proiezione critica e promotrice, nella società moderna, della efficienza e cultura professionale".

Purtroppo l'appello di Gio Ponti (la cui attualità è impressionante) cadeva nel vuoto e il Collegio degli Architetti, per le gravi difficoltà organizzative, veniva sciolto dopo due anni. Il Collegio degli Ingegneri continuò, e ancora oggi continua, la sua tradizionale attività, come *libera e indipendente associazione culturale di ingegneri e architetti* (Lo Stato

I conti in tasca all'azienda Italia

Andrea Monorchio, Ragioniere Generale dello Stato, ha esposto a un pubblico di ingegneri, nel corso di un incontro promosso dal Collegio di Milano, le condizioni della finanza pubblica in Italia. Che sono drammatiche. A fronte di una spesa annua di 807 mila miliardi il fisco ne ha incassato finora 550 mila. Maggiori entrate e contrazione delle



evento di portata storica qual è il mercato unico europeo. Mediamente, il Tesoro emette per la copertura delle spese 70 mila miliardi il mese. Queste e altre, dice Monorchio, sono cifre che ho rivelato in pubblica audizione anche in Parlamento, per dare la misura della loro enormità.

Un milione 650 mila miliardi: c'è gente che non lo sa scrivere e quando era ministro Giuliano Amato gli suggerii proprio di scriverlo in cifre e non in lettere, avrebbe reso meglio l'entità del debito. Spesso si parla di finanza pubblica senza conoscerla.

Qual è la composizione

Piani di studio e abilitazione

L'assenza di determinati esami nel corso di laurea non è ostativa all'accoglimento del candidato

*Rassegna di giurisprudenza professionale
commentata da Massimo d'Ambrosio, magistrato*

Cass., Sez. un., 20 marzo 1991, n. 2985. Pres. Brancaccio, Rel. Cherubini Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma c. Cicotti.

Professionisti - Ordini professionali - Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Pronuncia - Ricorso per Cassazione proposto dal Consiglio dell'Ordine - Legittimazione del presidente - Necessità di delibera apposita - Esclusione - Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Decisione - Ricorso per Cassazione - Ambito.

(Cost. art. 111; R.D. 23.10.1925, n. 2537, art. 17, 38, 42)

Molteplici e di certo interesse i punti di diritto affermati dalla S.C. con riferimento alla decisione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri dell'11 giugno 1987. Dal punto di vista sostanziale conviene subito sottolineare che la S.C. conferma la predetta decisione e ordina l'iscrizione all'albo di un professionista che si era visto rigettare la sua richiesta dal Consiglio dell'Ordine che aveva verificato la mancata effettuazione di determinati e rilevanti esami del corso di laurea.

Il Consiglio Nazionale, in relazione alla decisione

della Corte di Cassazione 4550/1981, che aveva già escluso il controllo delle capacità tecniche del laureato e la insindacabilità della legittimità dell'ammissione del candidato all'esame di abilitazione, aveva accolto il ricorso dell'interessato, invitando il Consiglio dell'Ordine a procedere alla relativa iscrizione, motivando con un *iter* logico ora pienamente confermato dalla Corte di Cassazione.

Ma i punti di diritto di assoluta novità, e che abbiamo richiamato in massima, hanno riferimento a due diversi aspetti procedurali. Come primo principio la S.C. ha affermato che per la proposizione di un ricorso per Cassazione da parte di un Consiglio dell'Ordine, avverso una pronuncia del Consiglio nazionale degli Ingegneri, è sufficiente la sola espressione di volontà del Presidente del Consiglio dell'Ordine, che è legittimato senza apposita delibera, in quanto munito di un potere di rappresentanza generale conferitogli con l'art. 38 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, sempre che non si deduca e dimostri una diversa previsione del regolamento interno del Consiglio dell'Ordine medesimo. Il Regolamento prevede infatti che il Consiglio dell'Ordine

possa disciplinare l'esercizio delle sue attribuzioni, ma in mancanza di riserva espressa di particolari poteri, le disposizioni vigenti sono sufficienti a fondare la legittimazione attiva processuale del Presidente. Col secondo principio la Cassazione ha messo in luce come il Regolamento 2537/1925 non ha forza di legge (già così si era espressa la Corte Costituzionale n. 324/83), ed essendo il Consiglio Nazionale degli Ingegneri da considerare organo giurisdizionale speciale, nei suoi confronti è ammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., anche al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 17 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537.

Si segnala il rilievo della - peraltro già affermata - verifica della natura meramente regolamentare del R.D. 2537/1925, che lo porta, in buona sostanza, non solo a essere disapplicato tutte le volte che, come nel caso di specie, si trovi in contrasto con una norma costituzionale, ma anche a soggiacere, per un ovvio principio di gerarchia delle fonti, all'eventuale normativa ordinaria che ne contraddica le disposizioni.